



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. U00050 del 02/04/2020

Proposta n. 4491 del 25/03/2020

Oggetto:

Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Definizione contributo giornaliero e dei criteri per individuare gli aventi diritto al detto contributo.

Estensore

POCHESCI FEDERICA

Il Direttore Regionale

R. BOTTI

Responsabile del Procedimento

VICARIO GIANNI

OGGETTO: Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Definizione contributo giornaliero e dei criteri per individuare gli aventi diritto al detto contributo.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00018 del 20 gennaio 2020 avente ad oggetto: *“Adozione in via definitiva del piano di rientro "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo". Modifiche ed integrazioni al DCA 469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019.*

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente pro tempore della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR laziale, secondo i Programmi Operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.;
- la Deliberazioni della Giunta Regionale n. 271 del 05 giugno 2018 concernente: *“Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”;*

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, avente ad oggetto *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017;
- l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti 209 CSR del 18 dicembre 2019) concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2019-2021;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2016 di istituzione delle ASL “Roma 1” e “Roma 2”, di soppressione delle ASL “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E” e di ridenominazione delle ASL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”;

e, per quanto riguarda le norme in tema di erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati,

VISTO, in particolare, l’art. 57, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00072 del 26 febbraio 2019, avente ad oggetto *“Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Anno 2018. Definizione dei criteri per l’anno 2019”*;

PRESO ATTO che nel parere n. Lazio-DGPROG-13/08/2014-0000283-P, con il quale è stato validato il Decreto del Commissario ad acta n. U00071/2014, che ha definito i criteri per l’erogazione dei contributi, anno 2014, per cure climatiche e soggiorni terapeutici per gli invalidi di guerra e assimilati, i Ministeri affiancanti hanno rilevato che la previsione dell’erogazione del contributo per l’accompagnatore *“... eccede sia quanto disposto dalla legge 833/78 sia quanto previsto dal DPCM 29 novembre 2001, configurandosi, pertanto, come livello ulteriore”*;

CONSIDERATO che il predetto contributo per l’accompagnatore non rientra tra i Livelli Essenziali di Assistenza;

RITENUTO di confermare che l’erogazione del contributo giornaliero è pari ad Euro 45,00, per un periodo massimo di 21 giorni, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati, individuati in base ai criteri di cui all’Allegato 1 del Decreto commissariale n. U00072/2019, non estendibile, in alcun caso, all’accompagnatore;

RITENUTO, altresì, di individuare le seguenti modalità da seguire per godere del rimborso:

- agli invalidi che intendono usufruire delle cure climatiche o dei soggiorni terapeutici, sarà richiesto di sottoporsi preventivamente a visita medica presso un medico del S.S.N.;
- gli invalidi interessati al contributo economico regionale per cure climatiche e soggiorni terapeutici dovranno presentare istanza presso la loro ASL di residenza entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di fruizione delle predette cure climatiche e dei predetti soggiorni terapeutici, fatta salva la possibilità per l’Azienda Sanitaria di accettare istanze anche successivamente a tale termine, qualora ciò non comporti per la stessa problemi di natura amministrativo-contabile;
- la procedura di rimborso da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio avverrà dietro la presentazione da parte dell’assistito della ricevuta dell’avvenuto pagamento rilasciata dalla struttura ricettiva o dell’attestazione comprovante il periodo di effettiva permanenza dell’invalido nella località climatica, rilasciata dal Sindaco o dalle Autorità di pubblica sicurezza o dai Carabinieri del luogo di soggiorno prescelto;

PRECISATO che il contributo per cure climatiche, oggetto del presente provvedimento, non potrà essere erogato a seguito della presentazione, da parte dell’assistito, di un’attestazione, rilasciata dal Sindaco o dalle Autorità di pubblica sicurezza o dai Carabinieri, che si limiti ad attestare che l’utente si è presentato presso gli Uffici competenti per dichiarare di aver effettuato un periodo di cure climatiche, indicando la data di inizio e la data di conclusione di tale periodo di cure;

RITENUTO necessario, inoltre, che gli invalidi di servizio aventi diritto al rimborso presentino, presso la competente Azienda Sanitaria, un'autocertificazione nella quale attestino di non aver usufruito di altri medesimi benefici da parte delle Amministrazioni di appartenenza, con riferimento all'anno per il quale richiedono il predetto rimborso;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di confermare che l'erogazione del contributo giornaliero è pari ad Euro 45,00, per un periodo massimo di 21 giorni, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati, individuati in base ai criteri di cui all'Allegato 1 del Decreto commissariale n. U00072/2019, non estendibile, in alcun caso, all'accompagnatore;
- di individuare le seguenti modalità da seguire per godere del rimborso:
 - ✓ agli invalidi che intendono usufruire delle cure climatiche o dei soggiorni terapeutici sarà richiesto di sottoporsi preventivamente a visita medica presso un medico del S.S.N.;
 - ✓ gli invalidi interessati al contributo economico regionale per cure climatiche e soggiorni terapeutici dovranno presentare istanza presso la loro ASL di residenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di fruizione delle predette cure climatiche e dei predetti soggiorni terapeutici, fatta salva la possibilità per l'Azienda Sanitaria di accettare istanze anche successivamente a tale termine, qualora ciò non comporti per la stessa problemi di natura amministrativo-contabile;
 - ✓ la procedura di rimborso da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio avverrà dietro la presentazione da parte dell'assistito della ricevuta dell'avvenuto pagamento rilasciata dalla struttura ricettiva o dell'attestazione comprovante il periodo di effettiva permanenza dell'invalido nella località climatica, rilasciata dal Sindaco o dalle Autorità di pubblica sicurezza o dai Carabinieri del luogo di soggiorno prescelto;
 - ✓ gli invalidi di servizio aventi diritto al rimborso devono presentare, presso la competente Azienda Sanitaria, un'autocertificazione nella quale attestino di non aver usufruito di altri medesimi benefici da parte delle Amministrazioni di appartenenza, con riferimento all'anno per il quale richiedono il predetto rimborso.

Quanto disciplinato dal presente provvedimento avrà efficacia dalla data di pubblicazione fino a nuove disposizioni in merito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionali dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti